

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3773

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(DINI)

**di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**e col Ministro della difesa**

(ANDREATTA)

*(V. Stampato Camera n. 4182)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 27 gennaio 1999*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 27 gennaio 1999*

—————

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della  
Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica ceca sulla  
reciproca cooperazione, fatto a Praga il 7 dicembre 1996**

—————

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica ceca sulla reciproca cooperazione, fatto a Praga il 7 dicembre 1996.

**Art. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

**Art. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 21 milioni annue per ciascuno degli anni 1999 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO TRA  
IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA

E

IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA  
REPUBBLICA CECA  
SULLA RECIPROCA COOPERAZIONE

Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica Ceca, qui di seguito "Parti Contraenti":

nella convinzione che la Carta dell'ONU, l'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa, la Carta di Parigi per una nuova Europa (1990), nonché il Documento di Vienna dell'anno 1992, come altri documenti importanti dell'Organizzazione sulla Sicurezza e sulla Cooperazione in Europa contribuiscano in modo importante al raggiungimento dell'obiettivo comune, vale a dire la costruzione della sicurezza e della stabilità in Europa,

nel prendere in considerazione i cambiamenti storici avvenuti in Europa ed il nuovo assetto mondiale e riconoscendo il ruolo stabilizzatore delle Forze Armate,

nel desiderare di cooperare sulla base del rispetto reciproco e del riconoscimento dei rispettivi interessi, anche con il fine di rafforzare la fiducia,

hanno concordato quanto segue:

### Articolo 1

#### Limiti della cooperazione

La cooperazione derivante dal presente Accordo deve rispettare le leggi e i regolamenti vigenti, nonché gli impegni assunti in ambito internazionale dagli Stati delle Parti Contraenti.

### Articolo 2

#### Settori della cooperazione

Le Parti Contraenti coopereranno nei seguenti settori:

- (a) politica militare di difesa;
- (b) organizzazione delle forze armate;
- (c) sistemi di Comando e Controllo;
- (d) addestramento e istruzione militare;
- (e) pianificazione, programmazione operativa e finanziaria;
- (f) aeronautica militare e difesa aerea;

- (g) sistemi logistici;
- (h) medicina militare;
- (i) ricerca e tecnologia nel settore della Difesa;
- (j) sistemi di telecomunicazioni;
- (k) scambio di esperienze e di opinioni relative alle infrastrutture militari;
- (l) partecipazione delle Forze Armate alla difesa dell'ambiente;
- (m) attività culturali, artistiche e sportive;
- (n) storia militare;
- (o) legislazione ed assistenza giuridica;
- (p) materiali per la difesa e negli altri settori di interesse reciproco.

### Articolo 3

#### Forme di cooperazione

Le parti contraenti coopereranno attraverso le seguenti attività:

- (a) visite ufficiali ed incontri di lavoro;
- (b) esercitazioni ed addestramento congiunti;
- (c) formazione del personale;
- (d) scambio di informazioni e di documenti;
- (e) consultazioni;
- (f) conferenze e riunioni;
- (g) manifestazioni culturali, artistiche e sportive;
- (h) altre manifestazioni.

Articolo 4

## Pianificazione della cooperazione

Le modalità concrete della cooperazione tra le Parti Contraenti saranno fissate nei piani annuali di cooperazione bilaterale, i quali saranno predisposti dalle Parti Contraenti sempre entro il 15 novembre di ogni anno e conterranno i punti seguenti:

- (a) attività pianificate;
- (b) luogo di svolgimento e finalità dell'attività;
- (c) durata;
- (d) numero dei partecipanti;
- (e) organi responsabili della realizzazione delle attività pianificate.

Articolo 5

## Comitato misto

- (1) Per la cooperazione nei settori stabiliti nell'articolo 2, relativi ai materiali della Difesa, sarà istituito un Comitato misto che sarà composto dai rappresentanti delle due Parti Contraenti, il cui compito sarà:
  - (a) definire e delineare i settori di possibile cooperazione;
  - (b) proporre e sostenere la collaborazione tecnica ed industriale tra i due Stati;
  - (c) facilitare attività, relazioni, forniture od acquisti tra le aziende industriali operanti negli Stati delle Parti Contraenti;
  - (d) sottoporre ai competenti Organi di Stato proposte e raccomandazioni intese a realizzare gli obiettivi del presente Accordo.
- (2) Il Comitato misto si riunirà a turno negli Stati delle Parti Contraenti, sulla base di un programma di lavoro approvato.
- (3) In caso di necessità il Comitato misto potrà richiedere l'assistenza di specialisti che saranno nominati di volta in volta.

Articolo 6

## Protezione di informazioni classificate

- (1) Informazioni e documenti che saranno scambiati nell'ambito della cooperazione stabilita sulla base di questo Accordo saranno protetti in conformità alle norme dello Stato della Parte Contraente che le ha adottate.
- (2) Ciascuna delle Parti Contraenti tratterà tutte le informazioni, documenti e materiali classificati in conformità alle misure di sicurezza che non saranno meno rigorose di quelle che corrispondono al grado di segretezza determinato dall'originatore ed adotterà tutte le misure necessarie, affinché tale grado di segretezza sia rispettato fino a quando lo richiede la Parte Contraente che li trasmette.
- (3) Sono considerati informazioni, documenti e materiali classificati quelli che contengono un'informazione riservata corrispondente al grado stabilito di segretezza ed inoltre qualsiasi comunicazione effettuata in qualsiasi circostanza ed in qualsiasi modo, qualora contenga tali informazioni.
- (4) Per lo scambio delle informazioni, documenti e materiali classificati, le Parti Contraenti hanno adottato i seguenti gradi di segretezza:

<u>Per la Repubblica Italiana</u>	<u>Per la Repubblica Ceca</u>
SEGRETISSIMO	PRISNE TAJNE ZVLASTNI DULEZITOSTI
SEGRETO	PRISNE TAJNE
RISERVATISSIMO	TAJNE
RISERVATO	TAJNE

- (5) Le Parti Contraenti garantiscono che i documenti, materiali e tecnologie che saranno oggetto di scambio, saranno utilizzate esclusivamente ai fini stabiliti specificamente dalla parte cedente entro i limiti concordati da entrambe le Parti Contraenti.
- (6) Non è permessa la trasmissione a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, materiali ed equipaggiamenti per la difesa, classificati e non, acquisiti nell'ambito della cooperazione derivante dal presente Accordo senza l'assenso scritto della Parte Contraente cedente.

- (7) Qualora le informazioni classificate dovessero diventare, nell'ambito del presente Accordo, oggetto di scambi al di fuori delle competenze dei Ministeri della Difesa, sarà necessario raggiungere intese specifiche tra gli Organi competenti dei due Stati. Nel corso di tali trattative saranno applicate le misure di sicurezza indicate nel presente Accordo.

### Articolo 7

#### Copertura finanziaria della cooperazione

- (1) In caso di visite programmate:
- (a) I costi finanziari connessi alla cooperazione saranno coperti dalle Parti Contraenti in base al principio di reciprocità;
  - (b) La Parte Contraente inviante coprirà le spese di trasporto delle persone inviate sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, nonché le loro spese personali. Inoltre provvederà ai necessari documenti per l'entrata ed il soggiorno sul territorio dello Stato della Parte Contraente ricevente e provvederà al rimpatrio dei propri malati.
  - (c) La Parte Contraente ricevente coprirà le spese connesse al soggiorno (alloggio, vitto, trasporto locale ed il programma culturale).
  - (d) La Parte Contraente ricevente assicurerà le cure mediche di emergenza in conformità alle norme giuridiche vigenti nel proprio Stato.
- (2) In caso di visite non programmate:
- la Parte Contraente inviante coprirà le spese del proprio personale, sulla base delle proprie norme vigenti.

### Articolo 8

#### Contenzioso

Il Contenzioso che potesse sorgere tra le Parti Contraenti nello svolgimento della cooperazione, ai sensi del presente Accordo, sarà risolto in linea di principio tramite trattative bilaterali tra le Parti Contraenti.



Articolo 9

## Disposizioni finali

- (1) Il presente Accordo è sottoposto all'approvazione in conformità della normativa interna vigente negli Stati delle due Parti Contraenti ed entrerà in vigore dopo lo scambio reciproco delle note inerenti l'avvenuto espletamento delle procedure interne.
- (2) Il presente Accordo viene stipulato a tempo indeterminato.
- (3) Le Parti Contraenti possono in qualsiasi momento concordare modifiche od integrazioni scritte del presente Accordo. Le modifiche ed integrazioni così concordate entreranno in vigore con le procedure indicate nel paragrafo (1) di questo Articolo.
- (4) Ciascuna delle Parti Contraenti può disdire per iscritto il presente Accordo. La disdetta entrerà in vigore sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti delle Parti Contraenti, debitamente autorizzati in conformità alle norme vigenti in tema, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Praga il 7 dicembre 1996 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e ceca, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL MINISTERO DELLA DIFESA  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL MINISTERO DELLA DIFESA  
DELLA REPUBBLICA CECA



